

REGISTRATO A FROSINONE IL 18/12/2020

AL N. 151 SERIE 1

IMPORTO € 200,00

CONVENZIONE

IL FUNZIONARIO DI III AFEA
Daniela Montoni



Ripartito n. 335
del 8/12/2020

COPIA UFFICIO

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL FROSINONE - CIG: 7266634812

REPUBBLICA ITALIANA
ASL FROSINONE

L'anno 2020 il giorno 09 (NOVE) del mese di DICEMBRE in Frosinone nella sede dell'ASL Frosinone sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Ornella Falivene, autorizzata a rogare in qualità di ufficiale rogante, si sono personalmente costituiti:

1. La Dr.ssa. Pierpaola D'Alessandro, nella sua qualità di Direttore Generale della suddetta ASL, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, avente codice fiscale DLSPPL72H69G712V domiciliato per la carica nella sede dell'ASL, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Il Sig. Sandro Sigismondi (C.F. SGSSDR68R07C479D) nato il 07.10.1968 a Ceprano (FR), Legale Rappresentante e Presidente CDA della Ditta S.A.R.E.P. S.r.l., con sede legale in Roma (RM) Via Poppea Sabina, n. 47 - CAP 00131 - codice fiscale e P.IVA n. 04585551007;

I predetti componenti, delle cui identità io ufficiale rogante, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con atto deliberativo n. 1848 del 06.11.2017, è stata indetta gara, procedura aperta, per la conclusione, ai sensi dell'art.54, comma 3°, del D.Lgs. n.50/2016, di un accordo quadro con unico operatore economico, per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'ASL Frosinone, per un periodo di anni tre;

che con il medesimo atto sono stati approvati il bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati;

che, a seguito di vari provvedimenti, con atto deliberativo 921 del 06.05.2019 è stata nominata la Commissione preposta agli atti di gara;

che con atto deliberativo n. 696 del 27.10.2020 sono stati approvati i verbali della suddetta commissione disponendo l'affidamento triennale dei lavori di manutenzione edile e degli accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'ASL Frosinone in favore della ditta S.A.R.E.P. S.r.l. per un importo (comprensivo degli oneri della sicurezza non ribassabili e stabiliti dalla scrivente in € 200.000,00), di € 4.045.567,00, oltre IVA di legge (di cui € 3.582.172,00 per i lavori di manutenzione edile ed € 263.395,00 per gli accessori di gestione), come da offerta del 06.12.2017 che prevede un ribasso sui prezzi posti a base di gara (Prezzario della Regione Lazio anno 2012 - I prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile - Servizio Tecnico/Gestionale) pari al 47,321%;

che la stipula del presente accordo quadro non obbliga l'ASL Frosinone a concludere i "contratti attuativi" e, conseguentemente, di affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo;

che con tale accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi;

che sull'impresa aggiudicataria grava l'obbligo di assumere le prestazioni affidate, qualora richieste dall'ASL alle condizioni definite nell'accordo quadro, entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata della presente convenzione;

che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione e l'Impresa attraverso l'emissione degli Ordini di Lavoro secondo le modalità e i termini indicati in seguito;

che nei predetti Ordini di Lavoro saranno indicati l'esatto importo delle prestazioni e dei lavori richiesti e il luogo di esecuzione;

che l'Impresa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

che l'Impresa ha dichiarato di avere esaminato tutti i documenti di gara (compreso lo schema pubblicato in fase di indizione e da cui deriva la seguente convenzione di accordo quadro) e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull'esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato le attività stesse realizzabili (ove si concretizzi la necessità), i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

che l'impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione (POS, DVR, ecc.) e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella presente Convenzione, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - ✓ Delibera di indizione;
 - ✓ Capitolato Speciale (Capitolato Tecnico);
 - ✓ Elenchi Prezzi Unitari;
 - ✓ DUVRI;
 - ✓ Schema da cui deriva la presente Convenzione;
 - ✓ Stato Patrimoniale (siti pubblicati in fase di indizione ed altri su cui si riterrà necessario intervenire);
 - ✓ Offerta Tecnica dell'Impresa relativamente alle migliori presentate ed accettate dalla stazione appaltante;
 - ✓ Offerta Economica dell'Impresa;
 - ✓ Prezziario 2012 Regione Lazio;


 2

- ✓ Prezziario edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'offerta); tale prezziario verrà utilizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezziario di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile;
- 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici servizi e forniture e in particolare:
 - ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante il cd. Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione;
 - ✓ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);
 - ✓ il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Convenzione di Accordo Quadro, si intende per:

- ✓ Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante: l' ASL Frosinone;
- ✓ Atto Aggiuntivo all'Ordine di Lavoro: documento con il quale l'Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;
- ✓ Computo metrico estimativo: documento di cui agli art. 32 e 42 del Regolamento Generale;
- ✓ Contratto di Appalto o Contratto Attuativo: l'accordo stipulato dall'Amministrazione con l'Appaltatore mediante l'Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel presente Accordo quadro (cioè nella presente Convenzione) ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro controfirmato dall'impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore (Documento con il quale l'Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la propria volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate);
- ✓ Data di Attivazione: la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro;
- ✓ Data di consegna dei Lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
- ✓ Durata dell'Accordo: il termine entro cui l'Amministrazione può emettere relativi Ordini di Lavoro attuativi dell'Accordo medesimo;
- ✓ DURC: (Documento unico di regolarità contributiva);
- ✓ DUVRI: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008;
- ✓ Appaltatore: l'Operatore economico nelle forme definite dall'art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016 risultato aggiudicatario del presente accordo quadro;
- ✓ Preventivo dei lavori: il computo metrico estimativo redatto dall'Appaltatore/Stazione appaltante per la definizione dell'importo dell'Ordine di Lavoro;
- ✓ Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- ✓ Verbale di Consegna: Verbale redatto dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'Impresa a seguito del quale l'Impresa avvia i lavori o i servizi relativi all'oggetto del Contratto attuativo;

3 

- ✓ Verbale di Ultimazione: Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa;
- ✓ Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione: redatto ai sensi dell'art 229 del DPR 207/2010, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione delle opere edili, presso gli immobili in uso all'ASL Frosinone, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte nonché la predisposizione e messa in esecuzione di un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:
 - ✓ Centrale Operativa /Call Center;
 - ✓ Sistema informativo;
 - ✓ Gestione tecnica dell'appalto multiservizio e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile;
2. L'Accordo Quadro pertanto regola gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno affidati all'appaltatore durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie – oltre forniture e servizi accessori - per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella "Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio", attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell'ASL (siti pubblicati in fase di indizione ed altri su cui si riterrà necessario intervenire);
3. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni affidamento specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Appaltatore affidatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All'interno dei locali, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.
4. L'ASL si riserva la facoltà insindacabile di modificare/integrare gli immobili cioè i siti pubblicati in fase di indizione secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore affidatario possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo risarcimento e quant'altro e ferme restando le altre previsioni contrattuali.
5. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, in base alle quali verranno stipulati specifici affidamenti relativi ad interventi manutentivi.
6. Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dall'Amministrazione e, per essa, dai Punti Ordinanti con le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli eventuali Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell'importo massimo.
7. L'Impresa prende atto e accetta che le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli Atti Aggiuntivi potranno essere inviati dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o consegnati a mano e/o secondo le modalità previste e offerte con il servizio tecnico/gestionale.


4 

8. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordine di Lavoro, nel Verbale di Consegna e negli eventuali Atti Aggiuntivi e Ordini di Servizio.

9. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto d'Appalto o Contratto Attuativo, ossia nell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordine di Lavoro, emessi dall'Amministrazione.

10. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata della Convenzione, l'esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

ART. 4 - AMMONTARE DELLA CONVENZIONE

1. L'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Impresa nell'ambito dell'Accordo quadro, al netto dello sconto offerto, anche se la stessa Impresa, come indicato nelle premesse, risulta essere aggiudicataria di prestazioni per un importo di € 4.045.567,00, ammonta complessivamente a € 7.500.000,00. L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti attuativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo, ivi riferito, è così costituito:

- ✓ € 500.000,00 oltre Iva SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE [a canone];
- ✓ € 7.000.000,00 oltre Iva per attività di manutenzione edile ;


2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e l'Impresa non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l'Impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza della Convenzione, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto;

3. L'Impresa da atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotta di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

4. L'Impresa, per contro, è vincolata all'esecuzione delle prestazioni che, in base alla presente Convenzione, saranno richieste e ordinate mediante emissione dell'Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dalla presente Convenzione.

ART. 5 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data della sua stipula (durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente Accordo).
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può attivare aggiudicare il singolo appalto specifico mediante Contratto Attuativo.
3. L'ASL si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.
4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei contratti attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza della Con-



venzione, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all'importo massimo previsto.

5. I Contratti attuativi, stipulati dall'Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell'Ordine di Lavoro stesso; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine della Convenzione. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine della Convenzione.
6. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni Contratto Attuativo, l'Impresa sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

ART. 6 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata dalle disposizioni in essa contenute e dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge in essa richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e in altri atti, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. I Contratti attuativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
 - ✓ dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - ✓ da quanto stabilito dalle parti negli Ordini di Lavoro, negli elaborati progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte di ciascun Contratto d'Appalto, nei Verbali di Consegna, negli Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio;
 - ✓ dalle norme indicate all'art. 1 comma 3° e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile;
4. Le clausole della presente Convenzione e dei contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella Convenzione e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nella Convenzione, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative per l'Amministrazione rispetto a quelle contenute nella Convenzione.

ART. 7 - LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI

1. L'elenco degli immobili pubblicato in fase di indizione è indicativo e non esaustivo; l'accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la sua durata pertanto, l'Impresa si impegna a prestare le attività oggetto della Convenzione nei luoghi indicati dall'Amministrazione nell'Ordine di Lavoro, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell'Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
2. I contratti attuativi potranno fare riferimento indifferentemente a:
 - ✓ specifici ambiti territoriali;
 - ✓ specifiche tipologie di lavori sull'intero territorio dell'ASL Frosinone;
 - ✓ specifici edifici.
3. A titolo puramente indicativo si evidenzia che la maggior parte dei lavori si svolgerà nei presidi ospedalieri.

 6 

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Lavoro dovranno essere eseguite dall'Impresa con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa per l'Amministrazione, e esattamente nei luoghi indicati nell'Ordine di Lavoro e/o nell'Atto aggiuntivo, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Speciale.

ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DI CANTIERE

1. L'Impresa ha eletto il proprio domicilio nella provincia di Frosinone (sede operativa Unità locale n. FR/2 Via Farnete 27/A Strangolagalli - tel: 0775978630) ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
2. L'Impresa ha, altresì, comunicato, nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto (le persone qualificate presenti presso la sede operativa, il Responsabile SPP, il Medico Competente, il Direttore di Cantiere e il Preposto/Sostituto al Direttore di Cantiere).
3. L'Impresa ha, in particolare, nominato, a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato Direttore Tecnico o di cantiere (Sig. Chiarlitti Remo), nonché un suo sostituto in caso di assenza (Sig. Chiarlitti Massimo). Ciascuno dei due ha accettato l'incarico che gli è stato conferito.
4. Il D.T. (Direttore Tecnico) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione dei lavori e deve essere sempre reperibile da parte del Direttore dei lavori tramite telefono fisso o mobile.
5. Il D.T. rappresenta l'Impresa a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione si intendono date all'Impresa. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che l'Impresa possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l'Impresa provvede alla sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.
6. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Impresa deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - PENALI

1. La violazione delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei Contratti Attuativi e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l'applicazione delle penali di cui ai documenti di gara, da contabilizzarsi di norma in detrazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo affidamento specifico, pena la risoluzione del medesimo.
2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato al Capitolato.



7

ART. 11 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dall'Impresa con la stipula della presente Convenzione e dei successivi Contratti di Appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di € 1.207.877,00 (29,85 % dell'importo triennale affidato tenuto conto del ribasso di gara praticato pari al 47,321%;) mediante Garanzia Fideiussoria n. 2020/50/2596288 emessa dalla Compagnia "REALE MUTUA" Agenzia di Sora (FR)- Fusco S.A.S., in data 13.11.2020 (scadenza garanzia 31.01.2024).
2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% e, quindi, del 20% poiché l'Appaltatore risulta essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - ✓ ISO 9001:2015 con scadenza 09.12.2021;
 - ✓ ISO 14001:2015 con scadenza 29.01.2023;
3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, la ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. L'ammontare della cauzione definitiva dovrà essere incrementato qualora si superi, entro l'importo massimo di € 7.500.000,00, l'importo affidato di € 4.045.567,00, oltre IVA di legge.

ART. 12 - RISCHI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria dichiara che il suo personale è assicurato contro gli infortuni e che lo ha reso edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti e/o non appartenenti alla propria organizzazione, all'interno e fuori della struttura sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti d Attuativi della stessa. L'impresa aggiudicataria deve, pertanto, rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'ASL o di terzi che potessero derivare, anche indirettamente, dall'esecuzione delle prestazioni ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'ASL stessa ed i suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità. A tale scopo, l'impresa ha consegnato copia della seguente polizza assicurativa:
 - ✓ Polizza di "*Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti dell'Impresa Edile e Stradale*" n. 1/59491/61/177022404 emessa, in data 05.11.2020, da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A.- Agenzia di Roma (cod. 200) per i seguenti massimale franchigia e scadenza: RCT - RCO - RCI - massimale € 5.000.000,00 - franchigia € 2.500,00 - scadenza polizza 23.04.2021;
3. La polizza, pena la risoluzione del presente contratto, dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di affidamento.
4. Il risarcimento dei predetti danni/sinistri, da reclamarsi entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, può essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
5. L'accertamento dei danni deve essere effettuato dal referente ASL, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa si procede agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'ASL, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 13 - FATTURE

1. L'impresa si impegna a riportare nell'oggetto delle fatture l'indicazione dell'ordine di lavoro (Contratto attuativo) cui fanno riferimento e il CIG di gara: 7266634812
2. Tutte le fatture devono essere intestate all'ASL (codice univoco ufficio UFI18Z).
3. Dopo aver verificato il regolare svolgimento dei Lavori e la regolarità del DURC, l'ASL liquida la/le fattura/e, in tutto o in parte, o, motivatamente, nega la liquidazione, entro il termine di legge.
4. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto, dopo l'avvenuto regolare riscontro, sui conti corrente dedicati di cui al successivo art. 15.
5. L'aggiudicatario, al fine di accettare espressamente il contenuto della disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento (DCA - Regione Lazio n. 308 del 03.07.2015 successivamente modificato dal DCA n. 32/2017), ha dichiarato di aver scaricato ed reinserito sul Sistema Regionale dei Pagamenti un modello di dichiarazione unilaterale approvato dalla medesima Regione con DCA n. U00006 del 02.01.2018 - Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento. La ASL Frosinone declina ogni responsabilità scaturente dal mancato o ritardato pagamento delle fatture dovuto alla mancata accettazione della suddetta disciplina uniforme.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. I pagamenti vengono disposti nei termini di legge.
2. L'Amministrazione al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti dovuti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non abbia provveduto a sanare la sua irregolare posizione nei confronti degli obblighi contrattuali.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono, come da comunicazione dello stesso Fornitore:
 - ✓ UNICREDIT IT 89 X 02008 14809 000101226563;
 - ✓ BNL IT 32M 01005 14800 000000000853;
 - ✓ BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE IT97 V 05297 14800 CC1000064551;
3. Il Fornitore ha comunicato, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti (informazioni conservate agli atti di ufficio).
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
5. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
7. Con riferimento agli eventuali subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità

PD 9

assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Il Fornitore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
10. Il CIG che individua tale affidamento, come, già, sopra riportato è: 7266634812.

ART. 16 - DIRETTORE DEI LAVORI E CORDINATORE PER LA SICUREZZA

1. Con la stipula del presente contratto l'ASL nomina:
 - ✓ l'Ing. Roberto Pro, Responsabile U.O.S. G.I.T. A.E. presso la U.O.C. P.T.I.S.I. dell'ASL Frosinone, quale Direttore dei Lavori (D.L.);
 - ✓ il Geom. Roberto Tomassi, Assistente Tecnico presso la U.O.C. P.T.I.S.I., quale Coordinatore per la Sicurezza;
2. I dati di contatto del D.L. sono: numero telefonico 0775.8822137, cell: 3666679806 ed indirizzo e-mail: roberto.pro@aslfrosinone.it.
3. I dati di contatto del Corrdinatore della Sicurezza sono: numero telefonico 0775.8822140, cell: 3922222531 ed indirizzo e-mail: diego.tomassi@aslfrosinone.it.

ART. 17 - INADEMPIMENTI

1. L'Ing. Roberto Pro, nella sua qualità di D.L. è il responsabile che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti attuativi assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, a norma dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, rappresentata per iscritto dal D.L, deve essere contestata con comunicazione scritta alla Ditta; nella stessa deve essere prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni (art. 108, c. 3 del D. Lgs. 50/2016). Dopo la terza infrazione, la contestazione sarà notificata dall'ASL al Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice. In quest'ultima ipotesi, decorso il termine per le controdeduzioni, l'ASL adotterà le determinazioni conseguenti di sua competenza (art. 108, c. 3, D. Lgs. 50/2016).
3. In ogni caso, nelle more dei giudizi, l'appaltatrice non potrà interrompere i lavori, ma è obbligata a continuarle secondo le previsioni contrattuali.

ART. 18 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nei documenti di gara e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, rispettivamente, i singoli Contratti e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- Gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione;
 - Sospensione dei lavori;
 - Reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;
 - Violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
 - Mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
 - Mancata reintegrazione della cauzione/fideiussione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - Accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati delle competenze spettanti al personale;
 - Mancata osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - Eventuali futuri affidamenti da parte di Soggetto Aggregatore (Consip, Regione Lazio o Altra Centrale di Committenza).
2. Ove si verificano deficienze o inadempienze tali da incidere sulla regolarità delle prestazioni, l'ASL potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente a spese della ditta affidataria, la esecuzione dei contratti derivanti dal presente atto.
 3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti.

ART. 19 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 , c. 4 ter, e 92, c. 4, del D. Lgs. 159/2011, L'ASL ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione e dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicataria con lettera PEC. Si provvederà, in tal caso, al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite. Per quanto non espresso, si fa riferimento diretto all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL. In caso di recesso dell'ASL, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA

1. In caso di fallimento dell'Impresa, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.

ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Impresa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, è vietato all' Impresa di cedere ad altri sia la Convenzione che i singoli Contratti Attuativi, pena la loro nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016. La cessione fa sorgere per l'ASL il diritto a sciogliere sia la Convenzione che i Contratti attuativi senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART. 22 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere le prestazioni anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL, o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatto salvo il diritto della Ditta di risolvere il contratto e ogni altra forma di tutela prevista per legge.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie giudiziarie, comunque derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Frosinone.

ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO

1. La sottoscrizione del presente atto equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.
2. Nell'accettare le prestazioni di cui ai Contratti attuativi l'Appaltatore dovrà dichiarare:
 - di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell'intervento, con garanzia assoluta della conservazione dei livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
 - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 - di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.
 - di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;
3. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

ART. 25 - ALTRE NORME APPLICABILI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le norme del codice civile e del D.lgs n. 50/2016. L'aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, al rispetto del Codice in ma-

teria di protezione dei dati personali e delle norme di legge e regolamentari (statali e regionali) vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Lavoro (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere a termini di legge.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti la stipula della presente Convenzione e dei Contatti Attuativi della stessa, quali quelle di registrazione, bolli, copie, quietanze, diritti fissi e di segreteria, di scritturazione, etc., saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto si è perfezionato alla presenza delle parti costituite alle quali se ne è data lettura chiara ed intelligibile a seguito di che esse hanno dichiarato che il contenuto dell'atto medesimo è perfettamente conforme alla volontà.

S.A.R.E.P. S.R.L.

S.A.R.E.P. S.r.l.
Via Poppea Sabina, 47
00141 ROMA
TELEFONO 0438531137

IL DIRETTORE GENERALE
DR.SSA PIERPAOLA D'ALESSANDRO

Pierpaola D'Alessandro

L'UFFICIALE ROGANTE
DR. SSA ORNELLA FALIVENE

Ornella Falivene



Il sottoscritto Sandro Sigismondi, Legale Rappresentante e Presidente CDA della Ditta aggiudicataria S.A.R.E.P. S.r.l., dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare espressamente ed incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nei documenti di gara (con particolare riferimento a quelle contenute negli articoli del Capitolato) e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 - Oggetto della Convenzione, Articolo 4 - Ammontare della Convenzione, Articolo 5 - Durata, Articolo 6 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza, 7 - Luoghi nei quali si svolgeranno i lavori, Articolo 9 - Domicilio e Rappresentanza dell'Appaltatore, Direzione di Cantiere, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Cauzione, Art. 12 - Rischi, Responsabilità e Assicurazioni, Articolo 13 - Fatture, Articolo 14 - Pagamenti, Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 17 - Inadempimenti, Articolo 18 - Risoluzione, Articolo 19- Recesso, Articolo 20 - Fallimento dell'Impresa, Articolo 21 - Subappalto e Cessione della Convenzione, Art. 22 - Divieto di sospensione delle prestazioni, Articolo 23 - Foro Competente, Articolo 24 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo, Art. 26 - Clausola finale, Art. 27 - Spese Contrattuali.



LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
LA DITTA AGGIUDICATARIA

S.A.R.E.P. S.R.L.
S.A.R.E.P. S.R.L.
Via Poppea Sabina, 47
00131, ROMA
P.IVA 0452155100

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

Frosinone, lì 15/12/2020

Sandro Sigismondi

PD

1 151 18/12/2020

0,00 TJJ20D000151000RI
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TJJ